

Vede bene l'onorevole Miceli, che, sottoponendo al giudizio della Camera il suo emendamento, verrebbe a far risolvere immaturamente una questione della più alta gravità.

Me ne appello a tutti i giuristi, che sono nella Camera, i quali non possono fare a meno di riconoscere la importanza della questione. Non vorrei dunque che, in un modo incidentale, si mettesse in pericolo; e quindi prego il mio amico onorevole Miceli a non sottoporre ora al giudizio della Camera una deliberazione di tanta gravità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Ho chiesto di parlare per dire all'onorevole Giolitti che io sapeva benissimo come l'articolo 659 parli di tutt'altra materia, e che, come ha osservato benissimo l'onorevole ministro, l'avevo citato anch'io per analogia.

Soggiungo che tutto quanto ha detto l'onorevole ministro fu già previsto nella legge del 1877, nella quale, all'articolo 13, si dettano le norme per la costituzione dei Consorzi obbligatori.

Ecco quel che dice l'articolo 13:

« I proprietari di terreni sottoposti al vincolo forestale, possono riunirsi in Consorzio a fine di curare il rimboscamento dei terreni stessi e la difesa dei loro diritti.

« La formazione di tali Consorzi può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria, sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della conservazione e della difesa dei diritti comuni. I proprietari dissidenti, hanno però il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al Consorzio al prezzo di stima; nel qual caso è obbligatorio l'acquisto per parte del Consorzio stesso. »

Dunque a me pare che, nell'articolo 13 della legge molto provvida del 1877, sia stato provveduto, se non in tutto, in grandissima parte a quello che giustamente reclamava l'onorevole Miceli, prescrivendosi in questo articolo tutte quelle norme delle quali faceva parola l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Credo quindi che si possa benissimo conciliare l'opinione dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio con quella dell'onorevole Miceli, che non so nonostante se vorrà mantenerlo, dopo quanto si è detto in senso contrario dal ministro e dalla Commissione.

Presidente. Verremo dunque ai voti, se l'onorevole Miceli insiste sulla proposta.

La mantiene, onorevole Miceli, o la ritira?

Miceli. Io vedo il destino che toccherebbe a

questa mia proposta. Malgrado l'importanza delle osservazioni fatte dal mio amico Franceschini, malgrado tutto ciò che si potrebbe rispondere all'onorevole ministro, io, per non pregiudicare la questione, ritiro la mia proposta, lasciando la responsabilità al ministro e alla Commissione di non averla accettata ora. E quantunque non sia figlio di profeta, faccio questa profezia: non passerà gran tempo che udremo dire in questa Camera che la legge ora in discussione non ha avuto alcun effetto; e il Ministero e la Commissione ricorreranno come unico mezzo di salvezza ai Consorzi obbligatorii.

Il deputato Taverna presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Taverna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Taverna. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione circa il disegno di legge per l'estensione a tutto il regno della legge 29 ottobre 1859.

Presidente. Do atto all'onorevole Taverna della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Continua la discussione del disegno di legge relativo ai rimboschimenti.

Presidente. « Art. 6. I proprietari che non aderiscono al consorzio hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori e con le norme del disegno, i lavori stessi, oltre al contribuire nel consorzio alle opere di comune interesse. Dall'obbligo di rimboscamento sono dispensati i proprietari che, in conformità dell'articolo 4 della legge forestale, disporranno il terreno a terrazze, salvo il contribuire alle opere di comune interesse.

« I proprietari che non aderiscono al consorzio e che non adempiono da sé ai lavori indicati, possono essere espropriati dal consorzio a termini della legge 25 giugno 1865. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. Ho chiesto di parlare per proporre due piccolissimi emendamenti a questo articolo. L'articolo pare che indichi il modo con cui è lasciata facoltà ai proprietari esclusi dal consorzio, di poter fare le stesse opere di migliorie quando lo credano necessario; vale a dire, che quando si sottomettono a tutte le disposizioni prescritte dalla legge, possono essi stessi fare le opere che vogliono, senza far parte del consorzio. Però, come corret-